



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Seduta n. 9

Deliberazione n. 38 del 18/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026. PROVVEDIMENTI.

L'anno **2025**, addì **diciotto**, del mese di **Dicembre** alle ore **18:00**, presso la **Sala Consiliare**, in Via per Modena, 7, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocato il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
MESCHIARI TANIA	Sindaca	X	
LUGLI MARIO	Consigliere	X	
MALAVASI ILARIA	Vice Sindaca	X	
REGGIANI ALDA	Consigliere	X	
BERSELLI ANDREA	Consigliere	X	
LISIO COSTANZA	Consigliere	X	
LEO VITTORIO	Consigliere	X	
SALVIOLI CORRADO	Consigliere	X	
TOMASINI MADDALENA	Consigliere		X
GELATTI LAURA	Consigliere		X
BEVINI ROBERTO	Consigliere	X	
VOLPE GIUSEPPE	Consigliere		X
MILONE SALVATORE	Consigliere		X

Totale Presenti: 9 Assenti: 4

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: Maddalena Tomasini, Laura Gelatti e Giuseppe Volpe.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Enrico Sighinolfi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Tania Meschiari, nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: Lugli Mario, Reggiani Alda, Bevini Roberto

E' presente l'Assessore esterno Sacchetti Enzo

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026. PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”*;
- al comma 749: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”*;
- al comma 750: *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”*;
- al comma 751: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”*;
- al comma 752: *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*;
- al comma 753: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”*;
- al comma 754: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 744, L. n. 160/2019 che dispone: *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”*;

Richiamato, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si

pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

“757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 12/06/2023, dove viene approvato il regolamento attuativo del Programma “Patto per la Casa”, finalizzato ad ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone calmierati, composta da quei nuclei familiari che non sono nelle condizioni di soddisfare autonomamente il proprio fabbisogno abitativo sul libero mercato;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2024, esecutiva, in cui sono state determinate per l'anno 2025 le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- A) Abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo – **Aliquota 0,50 per cento**. Detrazione per Abitazione Principale € 200,00.
- B) Edifici appartenenti alla categoria catastale “B5” Scuole – **Aliquota 0,00 per cento**.
- C) Immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori -> figli / figli -> genitori) - **Aliquota 0,50 per cento** (Limitata agli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 con relative pertinenze di cat. Catastale C2, C6 e C7 concessi in comodato d'uso gratuito a genitori e/o figli che siano residenti negli immobili - il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
- D) Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998. - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
- E) Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998, e che inoltre aderiscono al programma “Patto per la casa Emilia Romagna” - **Aliquota 0,38 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio)
- F) Abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito ad eventi sismici hanno dovuto lasciare la propria abitazione in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
- G) Laboratori (categoria catastale C3) - **Aliquota 0,95 per cento**.
- H) Negozi (categoria catastale C1) - **Aliquota 0,95 per cento**.
- I) Capannoni industriali (categoria catastale D escluso D5 e D10) - **Aliquota 0,91 per cento**.

- J) Aree Fabbricabili - **Aliquota 1,06 per cento.**
- K) Terreni Agricoli - **Aliquota 1,06 per cento.**
- L) Aliquota ordinaria **1,06 per cento.**
- M) Fabbricati rurali ad uso strumentale - **Aliquota 0,00 per cento.**
- N) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - **Aliquota 0,00 per cento.**

Visto il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

Richiamato il nuovo D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2025 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, integrazione del D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 settembre 2024.

Rilevato che i comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Considerato che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2026 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2026;

Preso inoltre atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, **prevale quanto stabilito nel Prospetto** e che sulla base di quanto sopra si ritiene di dover approvare per l'anno 2026 le aliquote IMU nella seguente misura:

- A) Abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo – **Aliquota 0,50 per cento.** Detrazione per Abitazione Principale € 200,00.
- B) Edifici appartenenti alla categoria catastale “B5” Scuole – **Aliquota 0,00 per cento.**
- C) Immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori -> figli / figli -> genitori) - **Aliquota 0,50 per cento** (Limitata agli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 con relative pertinenze di cat. Catastale C2, C6 e C7 concessi in comodato d'uso gratuito a genitori e/o figli che siano residenti negli immobili - il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
- D) Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998. - **Aliquota 0,76 per cento.** (Il beneficio decade qualora non

sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).

- E) Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998, e che inoltre aderiscono al programma "Patto per la casa Emilia Romagna" - **Aliquota 0,38 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio)
- F) Abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito ad eventi sismici hanno dovuto lasciare la propria abitazione in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
- G) Laboratori (categoria catastale C3) - **Aliquota 0,95 per cento**.
- H) Negozi (categoria catastale C1) - **Aliquota 0,95 per cento**.
- I) Capannoni industriali (categoria catastale D escluso D5 e D10) - **Aliquota 0,99 per cento**.
- J) Aree Fabbricabili - **Aliquota 1,06 per cento**.
- K) Terreni Agricoli - **Aliquota 1,06 per cento**.
- L) Aliquota ordinaria **1,06 per cento**.
- M) Fabbricati rurali ad uso strumentale - **Aliquota 0,00 per cento**.
- N) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - **Aliquota 0,00 per cento**.

Si segnala, inoltre, che gli immobili ancora inagibili per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a seguito dell'ordinanza della Regione Emilia-Romagna n.8 del 17/03/2021 che ha ristretto il perimetro dei Comuni soggetti alle misure emergenziali post sisma, escludendo il comune di Bomporto, sono soggetti, già a partire dall'anno 2022, al pagamento dell'imposta ridotta del 50%, avendo perso il diritto all'esenzione;

Visti, quindi:

- a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'art. 172, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Dato atto che

- l'illustrazione e discussione unica degli oggetti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'Ordine del giorno è stata riportata nella precedente deliberazione n. 37, che qui si intende integralmente richiamata;
- tutti gli interventi effettuati nel corso della seduta consiliare sono riportati nella registrazione

audio-video conservata agli atti;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, Dott. Carlo Bellini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000.

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 27 in data 15/12/2025, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Con la seguente votazione espressa in forma palese

- presenti n. 9;
- voti favorevoli n. 8 (consiglieri del gruppo “*Bomporto, Solara, Sorbara Insieme*”);
- voti contrari n. 1 (Consigliere Roberto Bevini del gruppo “*Noi Bomporto – Gelatti Sindaca*”);
- astenuti n. 0.

D E L I B E R A

per quanto esposto in parte narrativa, che qui si intende integralmente richiamato

1. di **approvare per l'anno di imposta 2026** il prospetto delle **aliquote** per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, allegato alla presente deliberazione sub A) quale parte integrante e sostanziale;
2. di adeguare, per le motivazioni esposte in parte narrativa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2026 le seguenti aliquote dell'IMU e le detrazioni per l'abitazione principale:
 - A) Abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo – **Aliquota 0,50 per cento**. Detrazione per Abitazione Principale € 200,00.
 - B) Edifici appartenenti alla categoria catastale “B5” Scuole – **Aliquota 0,00 per cento**.
 - C) Immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori -> figli / figli -> genitori) - **Aliquota 0,50 per cento** (Limitata agli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 con relative pertinenze di cat. Catastale C2, C6 e C7 concessi in comodato d'uso gratuito a genitori e/o figli che siano residenti negli immobili - il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
 - D) Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998. - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
 - E) Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998, e che inoltre aderiscono al programma “Patto per la casa Emilia Romagna” - **Aliquota 0,38 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio)
 - F) Abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito ad eventi sismici hanno dovuto lasciare la propria abitazione in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il

beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).

- G) Laboratori (categoria catastale C3) - **Aliquota 0,95 per cento.**
 - H) Negozi (categoria catastale C1) - **Aliquota 0,95 per cento.**
 - I) Capannoni industriali (categoria catastale D escluso D5 e D10) - **Aliquota 0,99 per cento.**
 - J) Aree Fabbricabili - **Aliquota 1,06 per cento.**
 - K) Terreni Agricoli - **Aliquota 1,06 per cento.**
 - L) Aliquota ordinaria **1,06 per cento.**
 - M) Fabbricati rurali ad uso strumentale - **Aliquota 0,00 per cento.**
 - N) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - **Aliquota 0,00 per cento.**
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;
 4. di stimare in € 2.120.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2026 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
 5. di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa.

A seguito di separata votazione, espressa in forma palese, che dà quale esito finale:

- presenti n. 9;
- voti favorevoli n. 8 (consiglieri del gruppo “*Bomporto, Solara, Sorbara Insieme*”);
- voti contrari n. 1 (Consigliere Roberto Bevini del gruppo “*Noi Bomporto – Gelatti Sindaca*”);
- astenuti n. 0,

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni.

Allegato A) prospetto aliquote IMU.

Letto, approvato e sottoscritto:

LA SINDACA
Sig.ra Tania Meschiari
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Sighinolfi
sottoscritto digitalmente
